



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato Istruttore, dott.ssa Marinella Colucci,

VISTO il provvedimento di revisione ordinaria di tutte le partecipazioni, possedute al 31/12/2017 adottato, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 175/2016, dal **Comune di Sale Marasino (BS) - deliberazione C.C. n. 52 del 20/12/2018;**

VISTO il provvedimento di revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute al 31/12/2018 adottato, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 175/2016, dal **Comune di Sale Marasino (BS) - deliberazione C.C. n. 43 del 19/12/2019;**

VISTA la Deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;

RILEVATO

che, ai sensi dell'art. 20, comma 1 primo periodo, cit., «...*le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro realizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.*»;

che, ai sensi del terzo comma del medesimo art. 20, «*I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4*»;

CONSIDERATO

- che l'Ente, con l'ultimo atto di ricognizione delle partecipazioni, di cui alla delibera C.C. n. 43 del 19/12/2019, diversamente da quanto deciso nella precedente delibera C.C. n. 52/2018, ha deciso di dismettere la propria partecipazione nella società Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. (quota pari al 2,05%), tenuto conto che la società "non produce alcun servizio



CORTE DEI CONTI

ed è proprietaria di impianti utilizzati da questo comune e gestiti da soggetto terzo” e stante la mancanza dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016;

- che la Sezione, con deliberazione n. 129/2019/VSG, aveva evidenziato che la società Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. non rispettava i requisiti di cui all’art. 20, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 175/2016, in quanto aveva conseguito un fatturato medio nel triennio 2013-2015 inferiore ad euro 500.000 (pari ad euro 98.352,00), e che una partecipazione, per essere mantenuta (e rispettosa delle previsioni di cui all’art. 4 del TUSP), “deve essere effettivamente lo strumento più idoneo ad assicurare il perseguimento dei fini statutari (vd. deliberazione di questa Sezione n. 424/2015/VSG); in altre parole, alla luce del complessivo quadro normativo di riferimento, non è sufficiente che la partecipazione, pur essendo legittima, sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell’ente, ma la stessa deve essere a tal fine “indispensabile” e “strettamente necessaria”.

P.Q.M

si prende atto che, con delibera CC n. 43 del 19/12/2019, il Comune di Sale Marasino (BS) ha deciso di dismettere la propria quota di partecipazione nella Società Tutela Ambiente del Sebino s.r.l., invitando l’Ente a definire una tempistica per la finalizzazione di tale procedura, al fine di monitorarne l’andamento, tenuto anche conto della situazione descritta nell’allegato tecnico alla delibera C.C. n. 43 del 19/12/2019.

Si fa presente, infine, che *“in presenza di uno scostamento dai parametri di legge, l’ente è tenuto ad effettuare un piano di razionalizzazione, che non deve, però, necessariamente esitare in un procedimento di alienazione delle partecipazioni. Si rammenta, difatti, che la varietà degli strumenti di razionalizzazione, che il Legislatore prevede, costituisce un importante vantaggio per le amministrazioni pubbliche, specie laddove la mera alienazione potrebbe risultare difficile o non conveniente”* (vd. deliberazione della Sezione n. 129/2019/VSG).

Con riserva di ogni successiva verifica, in occasione della prossima ricognizione delle partecipazioni e dei controlli sulla gestione finanziaria dell’ente locale ai sensi degli artt. 147 quinquies, comma 3, e 148 bis, comma 2, TUEL.

Il Magistrato Istruttore
dott.ssa *Marina Colucci*

MC/rm



CORTE DEI CONTI